

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva
di caccia

RELAZIONE / con Conto

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

D.D.L. "DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TERRITORI GIÀ COSTITUITI IN RISERVA DI
CACCIA"

.....
.....
.....
.....
.....

DECISIONE N. 11, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A UNANIMITA'
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 25/11/1980


D.D.L. "DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TERRITORI GIÀ COSTITUITI IN RISERVA
DI CACCIA"

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,
la presente legge ha lo scopo di evitare che nei territori già interessati da riserva di caccia, allo scadere delle norme transitorie di cui all'art.36 della legge quadro nazionale sulla caccia n.968/1977, si determini la liberalizzazione dell'esercizio venatorio, con intuibili gravi conseguenze sugli equilibri faunistico-ambientali di dette zone.

La presente legge si rende necessaria, d'altra parte, per il fatto che a tutt'oggi la nostra Regione non si è ancora dotata di una legge organica in materia di esercizio venatorio e tutela ambientale la cui approvazione si auspica che avvenga quanto prima.

(Domenico Carella)



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE

DECISIONE N.11 DEL 25/11/1980

1. La III Commissione consiliare ha preso in esame il d.d.l. "Primi interventi in materia di tutela faunistica" assegnato in data 22/11/1980 dalla Presidenza del Consiglio.
2. La III Commissione, dopo ampia discussione, ha deciso ad unanimità di voti dei commissari presenti di esprimere parere favorevole ^{al} suddetto d.d.l. nel testo di cui all'allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Decisione n.11/80

Relatore: Domenico Carella

Am

D.D.L. "DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TERRITORI GIA' COSTITUITI IN RISERVA DI CACCIA"

Articolo ~~Unico~~

1 e.u.

Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27/12/1977 n.968 o da successive proroghe, fino all'entrata in vigore della legislazione regionale che disciplinerà la istituzione delle Aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'art.36 della legge n.968/1977, onde assicurare il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali ed impedire il depauperamento incontrollato della selvaggina, è vietato qualsiasi esercizio di attività venatoria sui territori già costituiti in riserva di caccia.

I territori suddetti, al fine della loro individuazione, conservano l'attuale tabellazione.

La Giunta regionale stabilisce le modalità di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche attraverso convenzioni con gli attuali concessionari.

L. eur. (art. 2) = e.u.

Legge = e. univocato
Circolla univocato = e. univocato